



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI AREA DI CIRCOLAZIONE FITTIZIA PER
I SENZA TETTO E I SENZA FISSA DIMORA.**

L'anno **duemilatredici** (2013) addì **ventisette** (27) del mese di **Giugno**
alle ore **dodici e trenta** (12,30) nella residenza comunale di Castelnuovo
Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori.

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LUISE PIERANGELO Sindaco	SI	NO
2	TAGLIANI GIANNI ViceSindaco Assessore	SI	NO
3	GIRANI GIOVANNI Assessore	SI	NO
4	FERRARI PATRIZIA Assessore	NO	SI
5	LIBRE' LORENZO Assessore	SI	NO
	TOTALI	4	1

Si dà atto che del presente
verbale viene data
comunicazione,
oggi _____
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consiglieri

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di
Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto suindicato.

Parere di regolarità tecnica art.49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000:
Favorevole

Firma:
Il Responsabile di Servizio
F.to Marco Soldatini

VISTE le disposizioni vigenti in materia, R.D.L. 10.05.1923 n. 1158, Legge 23.06.1972, n. 1188 e D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

PRESO ATTO delle “Avvertenze e note illustrative relative alla legge ed al Regolamento anagrafico” per quanto concerne le iscrizioni anagrafiche dei cittadini senza fissa dimora, che testualmente recita: “Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei suoi affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell’istituzione in ogni Comune di una sezione speciale non territoriale nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto e si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’Ufficiale di Anagrafe (es. via seguita dal nome dello stesso Comune, via della Casa Comunale, ecc). In questa via verranno iscritti, con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune stesso. Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi predetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari” (Pubblicazione Istat – Metodi e Norme – Serie B n. 29 edizione 1992).

CONSIDERATO l’art. 3 – commi 38 e 39 – della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 recante “Disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza” che ha sostituito l’art. 2 comma 3 Legge n. 1128/1954 secondo cui:

- L’iscrizione delle persone senza fissa dimora dovrà essere effettuata all’indirizzo sede del domicilio dichiarato ed accertato. Le persone senza fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, devono fornire all’Ufficio Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita. Restano pertanto iscritti nella Via fittizia tutti coloro che non avendo nemmeno un domicilio dovranno essere iscritti nel Comune di nascita.
- Che per i nati all’estero si consideri comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all’obbligo di residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell’Interno;
- Il non assoggettamento all’obbligo di iscrizione anagrafica del personale diplomatico e consolare straniero nonché del personale straniero da esso dipendente;
- L’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non fissa dimora che i Comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema telematico di Interscambio anagrafico denominato INA-SAIA (D.M. dell’Interno del 6.07.2010);

RITENUTO, pertanto, legalmente necessario istituire apposita denominazione viaria ove verranno iscritte persone senza fissa dimora;

CHE la titolazione della nuova Via non comporta richiesta di nulla osta;

DATO ATTO che si rimanda al Consiglio Comunale la fissazione dei criteri e della documentazione necessaria atta a comprovare l’effettiva esistenza del domicilio ed il legame con il territorio;

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il vigente Statuto Comunale

SI PROPONE

DI INTITOLARE la nuova area di circolazione "VIA DELLA CASA COMUNALE", territorialmente non esistente, ma nella quale verranno iscritte unicamente le persone senza tetto e senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che, in realtà, non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso, sede principale dei suoi affari (art. 43 c.c.);

DI PRENDERE ATTO che la persona che non ha dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora – per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza / dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;

DI DETERMINARE che nella fattispecie di cui al punto 1.) la certificazione anagrafica relativa deve riportare l'indicazione – Via e numero civico – del domicilio dichiarato;

DI PRENDERE ATTO, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", che risulta nata nel Comune, dovrà essere iscritta e certificata nella via convenzionale "Via della Casa Comunale" – altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita;

DI DARE ATTO che nella suddetta via convenzionale verranno pertanto iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel Comune;

DARSI ATTO che è demandata al Consiglio Comunale la fissazione dei criteri e della documentazione necessaria atta a comprovare l'effettiva esistenza del domicilio ed il legame con il territorio;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non scaturisce alcun impegno di spesa;

DI INVIARE copia della presente deliberazione, per la prescritta autorizzazione, al Prefetto, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1188 del 23.06.1927;

DI INSERIRE nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati in Via della Casa Comunale, la dizione "denominazione viaria territorialmente non esistente, istituita per persone senza fissa dimora e casi consimili (Istat – Metodi e Norme – Serie B n. 29/ edizione 1992);

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per l'urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella proposta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 quarto comma T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N°del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informativo:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informativo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **17 LUGLIO 2013** all'Albo Pretorio Informativo sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscrivvia.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informativo del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale
